



Z:\Amministrazione\Controllo abitanti\
Diversi\2016
RM 896 / 21.11.2016

Stimati
locatori delle proprietà
presenti sul territorio del
Comune di Canobbio

Canobbio, dicembre 2016

Obbligo di notifica da parte dei locatori di arrivi o partenze di conduttori (inquilini) Informazioni

Gentili signore, Egregi signori,

con la presente si desidera richiamare l'attenzione sugli obblighi previsti dal Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 02.12.1999, che prevedono, per quanto riguarda i locatori (proprietari o amministratori di immobili), quanto segue:

Capitolo terzo - Obbligo di notifica in caso di arrivo

*Art. 16 ¹Ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, **entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto**; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.*

²Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.

Art. 18 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Capitolo quarto - Obbligo di notifica in caso di partenza

*Art. 21 ²Il locatore deve notificare all'UCA, **entro 8 giorni dal fatto**, la partenza della persona fisica dallo stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di alloggiare gratuitamente una persona fisica.*

Art. 22 La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Purtroppo, ancora nel corso del 2016 abbiamo dovuto constatare come vi siano sempre locatari che vengono meno a questi loro precisi doveri. Di conseguenza invitiamo ad una maggiore precisione.

Informiamo già sin d'ora che al fine di ossequiare in modo corretto le vigenti disposizioni in materia, dove necessario, il Municipio intende procedere secondo gli articoli 145 e 147 LOC, elevando contravvenzioni ai locatori che non rispetteranno ancora l'obbligo di notifica.

Confidiamo quindi nel rispetto di questi disposti di legge.

L'Ufficio Controllo abitanti rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e per la trasmissione dell'apposito formulario di notifica (cartaceo o tramite posta elettronica).

A titolo puramente informativo richiamiamo anche i disposti di legge che regolamentano l'arrivo e la partenza delle persone fisiche:

*Art. 12 ¹Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, ..., deve notificare il proprio arrivo nel Comune **entro 8 giorni**.*

*Art. 13 ¹Ogni straniero ... venuto nel Comune ... deve notificare il proprio arrivo al competente Servizio regionale stranieri e all'UCA **entro 8 giorni**.*

*Art. 21 ¹Chi lascia il Comune lo deve notificare all'UCA **al momento della propria partenza**; gli stranieri devono contemporaneamente notificare la partenza al Servizio regionale stranieri competente.*

Ringraziando da subito per la preziosa e cortese collaborazione, salutiamo molto cordialmente.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:  R. Lurati
Il Segretario:  F. Lurati

